



COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 10 in data: 04.04.2016	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Esame ed approvazione tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (T.A.R.I.) – Anno 2016.

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **QUATTRO** del mese di **APRILE** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 – GIOVANMARIA FLOCCHINI	P	8 – BERTONI MATTEO	P
2 – BROGNOLI BRUNELLA	P	9 - CASTELLI NADIA GIULIA	A
3 – CASTELLI ROBERTA	P	10 – TURRINI GIULIA	P
4 – QUISTINI GIANPIETRO	P	11 – MAZZINI ROMINA	A
5 – QUISTINI DARIO	P		
6 – RIVETTA CRISTIAN	P		
7 – ZANOLINI MAURO	P		

Totale presenti **09**
Totale assenti **02**

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Lorenzi Alberto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Giovanmaria Flocchini** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di consiglio comunale n. 10 del 04.04.2016.

OGGETTO: Esame ed approvazione tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (T.A.R.I.) – Anno 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

L'art. 1, comma 683, L. n. 147 del 2013, prevede che il Consiglio comunale approva le tariffe TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tale termine, nel 2015, è stato differito solo per gli enti locali della Regione siciliana, al 30 settembre 2015.. Il Consiglio comunale è chiamato ad approvare entro tale data il piano economico finanziario e le correlate tariffe TARI, nel più generale contesto della manovra di bilancio, rispetto alla quale tali adempimenti sono propedeutici.

Con riferimento alla tariffa, va esclusa l'ultrattività della deroga introdotta dal comma 12-quinquiesdecies, art. 10, D.L. n. 192 del 2014, limitata al solo 2014, anno di prima introduzione della TARI; si riepande pertanto, nella fattispecie, il principio generale di cui all'art. 1, comma 169, L. n. 296 del 2006, che, nell'ipotesi di mancata approvazione, da parte degli enti locali, delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di loro competenza entro il termine d'approvazione del bilancio di previsione, considera prorogate di anno in anno le tariffe previgenti. Resta ferma, allo stato, la possibilità, per l'organo consiliare, di deliberare l'aumento tariffario nel corrente anno, posto che l'art. 1, comma 26, Legge di stabilità 2016, ha espressamente escluso la TARI dal blocco degli aumenti fiscali.

Corte dei conti-Sicilia, delibera 2 febbraio 2016, n. 49

Premesso che la legge di stabilità 2015 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica

Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Atteso che la legge di stabilità 2016 ha posto un blocco agli aumenti dei tributi comunali per tutto l'anno in corso.

Il testo dell'art. 1, comma 26, L. 28 dicembre 2015, n. 208 recita quanto segue:

"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000

Il Dipartimento delle finanze, del MEF, con la Ris. n. 2/DF del 22 marzo 2016 fornisce alcuni chiarimenti in ordine alle disposizioni contenute nel comma 26, art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in cui è disposto che "per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015".

La Corte dei conti. Sull'argomento c'è stato il parere espresso dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, con la Delib. 9 febbraio 2016, n. 35/2016/par. La Corte si era espressa negando la introduzione, per l'anno 2016, dell'imposta di soggiorno da parte di un comune. Ad avviso della Corte la norma contenuta nella legge di stabilità 2016 deve essere necessariamente letta in via estensiva, ritenendo il blocco applicabile a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia che consistano nell'istituzione di nuove fonti impositive. Di conforme orientamento, in precedenza, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Delib. 16 ottobre 2008, n. 74 e il Consiglio di Stato, sezione terza, parere n. 4166/03 del 4 novembre 2003. E infine la Corte dei Conti, sezione di controllo per la Liguria, Delib. 24/02/2016, n. 10.

Per la Corte dei conti-Liguria il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per il 2016 investe tutte le imposte, dirette ed indirette, e tutte le forme di maggiorazione (variazione in aumento e nuova istituzione di tributi), inclusa la costituzione dell'imposta di soggiorno. Corte dei Conti Liguria, Sez. contr., Delib., 24 febbraio 2016, n. 10

Il legislatore si è preoccupato di menzionare esplicitamente le fattispecie escluse dal predetto blocco, tra cui, in particolare, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (si veda, nello stesso senso, la delibera della Corte dei conti-Sicilia, 2 febbraio 2016, n. 49).

Precisato che:

- l'Ifel, l'istituto di finanza degli enti locali dell'Anci, con la nota 15 marzo 2016 ha evidenziato che i comuni devono colmare un vuoto normativo e istituire un'apposita tariffa Tari per i bed & breakfast, poiché questa attività non può essere parificata né agli alberghi né alle civili abitazioni. I b&b, infatti, non possono essere parificati agli alberghi per il pagamento della tassa rifiuti, perché la potenzialità di

produzione dei rifiuti è minore. Allo stesso modo non è possibile applicare la tariffa prevista per le utenze domestiche perché la produzione di rifiuti è senz'altro superiore.;

- non può una delibera del consiglio comunale stabilire, ai fini della TARI, delle tariffe che fissano per gli alberghi degli importi superiori a quelle previste per le abitazioni, in mancanza di adeguata istruttoria e di motivazione; è pertanto da considerarsi illegittima tale delibera e deve essere annullata. Questo è quanto stabilito dal Tar Puglia, con la Sent. n. 426, del 3 marzo 2016.
T.A.R. Puglia, Lecce, 3 marzo 2016, n. 426

Atteso che l'art. 36, L. n. 221 del 2015 (ex Collegato ambientale), al fine di favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti, dà la possibilità ai Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI) in caso di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti.

Secondo l'art. 36, L. n. 221 del 2015, le riduzioni tariffarie dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti.

La previsione appare in linea con la "Relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, aggiornata al 31 dicembre 2014" (Doc. CCXXIV, n. 1) e presentata dal Ministro dell'Ambiente, Galletti, nella quale si ricordava che la Corte dei conti europea ha invitato gli Stati membri a "introdurre strumenti economici nella gestione dei rifiuti per promuovere la prevenzione e il riciclo, in particolare attraverso una tassa sullo smaltimento dei rifiuti, regimi 'paghi quanto butti' e altri incentivi nelle tariffe pagate dalle utenze domestiche" (Corte dei Conti europea, Relazione n. 20/2012).

La norma aggiunge la nuova lettera e-bis all'art. 1, comma 659, L. 27 dicembre 2013, n. 147, cioè della Legge di stabilità 2014 -cui originariamente era "Collegato" il provvedimento - che ha disciplinato l'applicazione della TARI, la nuova tassa sui rifiuti - TARI, individuandone il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, sulla scorta di quanto già previsto per lo più dalla normativa in materia di Tares (che, contestualmente è stata abrogata).

Il successivo D.L. n. 16 del 2014 (finanza locale) ha autorizzato i comuni a introdurre riduzioni della TARI per rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo e ha reso meno stringenti i criteri di determinazione della tariffa.

Sotto tale profilo, la disciplina della TARI ha confermato le riduzioni tipiche già previste in materia di Tares. Nello specifico quindi, in base al citato comma 659 -comma modificato dall'ex Collegato Ambientale- il Comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni, come ad esempio nel caso di:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso limitato;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.

Il Comune può anche deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle citate (comma 660), prevedendone la copertura finanziaria con apposite autorizzazioni di spesa fondate su risorse derivanti dalla fiscalità generale dello stesso Comune.

Atteso che l'art. 37, L. n. 221 del 2015, le cui disposizioni mirano a incentivare il compostaggio aerobico, specificato adesso quale "compostaggio individuale" e "compostaggio di comunità" introduce due nuovi commi in due norme del TUA (ossia, gli artt. 208 e 214, D.Lgs. n. 152 del 2006), prevedendo, rispettivamente:

- una riduzione della tassa sui rifiuti urbani (TARI) per le utenze domestiche (con riferimento ai rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino) e non domestiche (residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche) che realizzano il compostaggio aerobico individuale (nuovo comma 19-bis dell'art. 208);
- L'art. 38, modificando l'art. 180, D.Lgs. n. 152 del 2006, prevede l'incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, offrendo ai comuni la possibilità di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI). Viene prevista anche l'emanazione di un decreto interministeriale volto a stabilire i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici.

Vista la circolare n. 5 del MEF recante ad oggetto: "UFFICIO Il Circolare concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali (Legge 28 dicembre 2015, n. 208)."

Ricordato che la TARI:

opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n.

507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 14 aprile 2014.

Visto l'allegato - *sub* lettera A) -Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2016 di € 58675,00 così ripartiti:

COSTI FISSI € 43889,00

COSTI VARIABILI € 14786,00

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2014, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Atteso che è fissata al 31 dicembre la scadenza entro la quale deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo. (art. 151, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Il termine può essere differito, in presenza di motivate esigenze, con decreto ministeriale.

Il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2015, è prorogato al 31 marzo 2015. (D.M. 24 dicembre 2014, in G.U. n. 301 del 30 dicembre 2014).

Visto che in seduta straordinaria della conferenza città Regioni ed autonomie locali Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio è stato rinviato al 31 maggio 2015.

Sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote di imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale all'Irpef, sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate. (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Anche se adottati successivamente al 1° gennaio, i regolamenti hanno, comunque, effetto dall'inizio dell'anno.

In caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

La stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare. (nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n. 5602).

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”

Visto che in seduta straordinaria della conferenza città Regioni ed autonomie locali Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio è stato rinviato al 31 maggio 2015.

Viste:

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; n. 3 TARI

Interventi e dichiarazioni dei consiglieri comunali: vedi allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti favorevoli n.8 astenuti n.1 (Turrini Giulia) e contrari n.0 espressi in forma palese per alzata di mano da n. 9 consiglieri comunali presenti e votanti:

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le

lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

2) di quantificare in € 58675,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Dopodichè con separata votazione, stante l'urgenza, con voti favorevoli n.8 astenuti n.1 (Turrini Giulia) e contrari n.0 espressi in forma palese per alzata di mano da n. consiglieri comunali presenti e votanti la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del tuel enti locali D: Lgs. N. 267/2000.

Comune di DIMOSTRATIVO

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media da abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/Persona	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	128	11.898,00	19,2%	93,0	0,84	11,455768	0,605966	56,33	6,87	6,87	63,20
Famiglie di 2 componenti	423	36.655,00	63,6%	86,7	0,96	1,40	0,706961	61,26	16,04	8,02	77,30
Famiglie di 3 componenti	49	4.693,00	7,4%	95,8	1,08	1,80	0,779100	74,62	20,62	6,30	95,24
Famiglie di 4 componenti	58	6.466,00	8,7%	111,5	1,16	2,20	0,856811	93,29	25,20	6,30	118,49
Famiglie di 5 componenti	6	670,00	0,9%	111,7	1,24	2,90	0,894522	99,89	33,22	6,64	133,11
Famiglie di 6 o più componenti	1	117,00	0,2%	117,0	1,30	3,40	0,937805	109,72	38,95	6,49	148,67
Nonresidenti o locali rimati a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	1,08	1,80	0,779100	-	20,62	10,31	20,62
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,84	0,00	0,605966	-	-	-	-
Totale (escluso pertinenze)	665	60.499,00	100%	91,0		Media	0,793527		Media	6,87	

SIMULAZIONE ANNO 2016

c

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd	QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA VARIABILE Euro/m ²	TARIFA TOTALE Euro/m ²
			Coef	Nord				
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-	-	max	0,51	Coef max	0,148708	Qv* Kd	QF+QV
2 Campi, distributori carburanti, impianti sportivi	-	-	max	0,80	max	0,233268	0,473845	0,706812
3 Stabilimenti balneari	-	-	max	0,63	max	0,183698	0,375944	0,559642
4 Esposizioni, autosiloni	-	-	max	0,43	max	0,125381	0,2526654	0,382035
5 Alberghi con ristorante	4	590,00	min	1,07	max	0,311996	0,790205	1,102201
6 Alberghi senza ristorante	-	-	min	0,80	min	0,233268	0,473845	0,706812
7 Case di cura e riposo	-	-	max	1,00	max	0,291585	0,592111	0,883696
8 Uffici, agenzie, studi professionali	3	92,00	max	1,13	max	0,329491	0,672661	1,001852
9 Banche ed istituti di credito	-	-	max	0,58	max	0,169119	0,345579	0,514698
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni diversi	-	-	max	1,11	max	0,329658	0,659948	0,983007
11 Edicola, farmacia, tabaccai, pluricenze	-	-	max	1,52	max	0,443209	0,900096	1,343305
12 Attività artigianali tipologiche: falegnamerie, idraulico, fibro, elettricista	11	1.421,00	max	1,04	max	0,309248	0,614523	0,917772
13 Carrozzeria, officina, elettrauto	-	-	max	1,16	max	0,338238	0,685374	1,023613
14 Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	max	0,91	max	0,265342	0,542227	0,807569
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	2	66,00	max	1,09	max	0,317827	0,644888	0,962716
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6	956,00	min	4,84	min	1,411270	2,868017	4,279288
17 Bar, caffè, pasticceria	-	-	min	3,64	min	1,061369	2,153893	3,217262
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3	151,00	max	2,38	max	0,693972	1,413404	2,107376
19 Pasticcerie alimentari e/o miste	-	-	max	2,61	max	0,761036	1,547876	2,308912
20 Ortofrutta, peschiere, fiorie piante, pizza al taglio	-	-	min	6,06	min	1,767004	3,594601	5,361605
21 Dedicatelle, night club	-	-	max	1,64	max	0,478199	0,972393	1,450892
22 -	-	-	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000
23 -	-	-	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000
24 -	-	-	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000
25 -	-	-	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000
26 -	-	-	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000
27 -	-	-	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000
28 -	-	-	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000
29 -	-	-	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000
30 -	-	-	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000
31 Utile categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	29	3.276,00						

COSTI DEL SERVIZIO IGIENE URBANA**COMUNE DI PERTICA ALTA 2016**

	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI
CANONE RACCOLTA	€ 17.759	
SMALTIMENTO RSU PRESSO TERMOUTILIZZATORE		€ 13.702
POSA E NOLO ATTREZZATURE/CASSONI	€ 1.660	
TRASPORTI	€ 405	
SMALTIMENTI RSI-RPS-RUP-VERDE-INERTI-OLIO		€ 1.084
SPAZZATRICE MECCANICA		
GESTIONE ISOLA ECOLOGICA		
AFFITTO CANTIERE	€ 674	
RICAVI CESSIONE MPS	-€ 2.304	
TOTALE	€ 18.194	€ 14.786

MANCATE RISCOSSIONI (STIMA 3% RUOLO MEDIO)	€ 2.650	
PERSONALE UFFICIO TECNICO, TRIBUTI E VIABILITA'	€ 17.460	
CARBURANTE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 1.000	
SPESE VARIE D'UFFICIO	€ 500	
RIMBORSI PER SMALTIM. IN PROPRIO E SGRAVI	€ 1.000	
CAPITALE E INTERESSE MUTUO		
SPESE PER RISCOSSIONE DIRETTA	€ 2.890	
CONFERIMENTO RAEI ISOLA ECOLOGICA PRESEGLIE		
MIUR PER RSU SCUOLE	€ 195	
TOTALE	€ 25.695	

	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI
TOTALE GENERALE	€ 43.889	€ 14.786
TOTALE COMPLESSIVO	€ 58.675	

% IN TARIFFA 100%	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI
TOTALE GENERALE	€ 43.889	€ 14.786
	75%	25%
TOTALE COMPLESSIVO	€ 58.675	

SUDDIVISIONE DOMESTICHE NON DOMESTICHE	DOMESTICHE	NON DOMESTICHE
	89,0%	11,0%
	€ 52.221	€ 6.454
TOTALE COMPLESSIVO	100%	

**COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Esame ed approvazione tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (T.A.R.I.) – Anno 2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Pertica Alta, 04.04.2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Flocchini Giovanmaria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Pertica Alta, 04.04.2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Flocchini Giovanmaria

Letto, confermato e sottoscritto:

**IL SINDACO
F.TO Flocchini Giovanmaria**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Lorenzi Alberto**

copia della presente deliberazione, verrà affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Lorenzi Alberto**

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).
